

Classificazione documento: Consip Public

**Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in Pay per Use di Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1930**

I chiarimenti saranno visibili su: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

#### 1) Domanda

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico (combinato disposto degli artt. 2 e 3.7) i contratti di fornitura, a scelta dell'Amministrazione contraente, possono avere una durata di cinque o sette anni. Al termine del contratto il fornitore ha il diritto/dovere di procedere con lo smontaggio e il ritiro delle apparecchiature ed è prevista la possibilità per l'Amministrazione di prorogare il contratto solo per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle prestazioni di ritiro.

Alla luce di quanto precede e considerato che: (i) la possibile durata dei contratti è certamente inferiore al ciclo di vita delle apparecchiature; (ii) nella formulazione dell'offerta economica il valore residuo del bene così come la possibilità di una eventuale proroga sono elementi determinanti ai fini della formulazione del prezzo, si chiede di voler specificare se ed entro quali limiti le amministrazioni possano disporre una eventuale proroga dei contratti.

#### Risposta

Nella presente iniziativa non è stata prevista un'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ma è prevista esclusivamente una limitata facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle prestazioni di ritiro e comunque non oltre i 30 giorni, come indicato al par. 3.7 del Capitolato tecnico.

#### 2) Domanda

"In relazione al conteggio del numero degli esami, vedasi Capitolato Tecnico punto "6.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI", si chiede di precisare la modalità di conteggio degli esami, ad esempio:

1-Paziente X registrato per svolgere un esame RM dell'addome e viene realizzato uno studio comprensivo di: Addome Superiore (codice DRG 88951) e Addome Inferiore e Scavo Pelvico (codice DRG 88955);

2-Paziente Y registrato per svolgere un esame RM della colonna cervicale: RM della colonna (codice DRG 8893 che identifica alternativamente esame della colonna cervicale, toracica, lombosacrale); al paziente Y viene scansionato sia il tratto cervicale che quello toracico;

Si chiede di confermare per gli esempi sopra proposti, così come in situazioni analoghe, come vengano conteggiati gli esami: un solo esame o tanti esami quanti i DRG costituenti l'esame stesso o tanti esami quanti i tratti alternativi scansionati."

#### Risposta

In relazione alla modalità di conteggio degli esami, si precisa che occorre considerare tanti esami quanti sono i tratti anatomici effettivamente scansionati. Si precisa, pertanto, che i DRG costituenti l'esame sono irrilevanti ai fini del conteggio.

Ad es.: per il Paziente A, sottoposto ad un esame RM del rachide cervicale, verrà conteggiato un unico esame; per il Paziente B, sottoposto ad un esame RM del rachide cervicale e ad un esame RM del rachide dorsale, verranno conteggiati due esami; per il Paziente C, sottoposto ad un esame RM della colonna in toto, verrà conteggiato un unico esame.

#### 3) Domanda

Nel caso di ricorso al subappalto per gli eventuali smontaggi di apparecchiature richiesti da Amministrazioni aderenti all'accordo quadro, il cui numero non è attualmente quantificabile e considerato che per tali prestazioni all'art. 5.2, lett. d) del disciplinare non viene richiesta l'indicazione dell'incidenza percentuale rispetto all'importo contrattuale e che, viceversa, tale indicazione è prevista nella piattaforma e nel DGUE, si chiede, fermo restando il limite del 30%, di chiarire se e in che modo deve essere indicata una percentuale nella piattaforma e nel DGUE.

#### Risposta

Nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto per gli eventuali smontaggi di apparecchiature oggetto della Convenzione, il medesimo è tenuto a rispettare le regole per tale istituto prescritte dal Codice e dalla *lex specialis*. Il concorrente pertanto dovrà indicare la terna dei subappaltatori, produrre le prescritte dichiarazioni dei subappaltatori (contenute nel DGUE del subappaltatore con i limiti indicati nel Disciplinare e nella dichiarazione integrativa del subappaltatore), precisando, se del caso, la percentuale massima di attività subappaltabile (fermo il limite 30% dell'importo massimo della Convenzione).

#### 4) Domanda

Si chiede di confermare che, quanto previsto al punto 6.2, si intende da applicarsi in linea con quanto previsto precedentemente al punto 3.5.2; ovvero al verificarsi di eventuali problematiche che potranno dare origine all'addebito di penali, le stesse verranno

## Classificazione documento: Consip Public

separatamente addebitate senza diretta decurtazione dell'importo di fattura: *"Nel caso di cui al paragrafo 3.5.2 del presente capitolato tecnico (tomografo soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili all'Amministrazione e il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura affetta da malfunzionamento superiori i 3 giorni lavorativi), l'importo delle fatture sarà decurtato dell'importo relativo ai giorni solari (superiori ai 3 giorni lavorati per il ripristino della funzionalità) di effettivo inutilizzo dell'apparecchiatura"*.

### **Risposta**

Non si conferma. L'applicazione delle penali contrattuali (a titolo esemplificativo di quella di cui al comma 9 articolo 11 dello Schema di Convenzione) avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni generali.

Resta fermo quanto riportato al paragrafo 6.2 dell'Allegato 4 – Capitolato tecnico, per cui *"l'importo delle fatture sarà decurtato dell'importo relativo ai giorni solari (superiori ai 3 giorni lavorati per il ripristino della funzionalità) di effettivo inutilizzo dell'apparecchiatura"*. Il Fornitore dovrà detrarre dalla fattura l'importo del canone relativo ai giorni lavorativi di inutilizzo dell'apparecchiatura, oltre i 3 giorni lavorativi contrattualmente previsti, alla luce di quanto emerso in sede di verifica di conformità.

### **5) Domanda**

Con riferimento allo stesso articolo 6.2. seguente capoverso *"Si precisa che, ai fini di una rilevazione oggettiva e inequivocabile relativa al numero complessivo di esami annui eseguiti dall'Amministrazione, quest'ultima dovrà mettere a disposizione del fornitore qualsiasi documentazione ufficiale (ad esempio: acquisita da sistemi RIS o equivalenti) per una corretta rendicontazione del numero di esami eseguiti dall'apparecchiatura."*

*"Si chiede di confermare che "la documentazione ufficiale" verrà messa a disposizione dall'Amministrazione entro un termine massimo di 15 gg dalla scadenza del dodicesimo mese del periodo contrattuale."*

### **Risposta**

Al fine di consentire al fornitore di emettere la fattura (sia quella trimestrale relativa ai canoni che quella annuale relativa agli eventuali esami eccedenti eseguiti dall'Amministrazione), l'Amministrazione, conformemente a quanto riportato al paragrafo 8 del Capitolato tecnico "Verifiche di conformità", dovrà entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento (e di conseguenza anche della scadenza del dodicesimo mese di contratto) concludere le operazioni di verifica e inviare al Fornitore la documentazione attestante la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **6) Domanda**

Si chiede di confermare che le certificazioni CE, ISO, e i documenti tecnici *"Dicom Conformance Statement"* possano essere presentati in lingua inglese. Si chiede di confermare che le certificazioni ISO aziendali possono essere presentate in lingua inglese anche nella busta amministrativa.

### **Risposta**

Si conferma la possibilità di presentare, attraverso l'inserimento a Sistema nell'apposita sezione denominata *"Documentazione tecnica a comprova"*, eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO e i documenti tecnici *"Dicom Conformance Statement"* in lingua inglese anche non accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, conformemente a quanto riportato al paragrafo 16.2 del Disciplinare di gara.

Si precisa che le certificazioni ISO aziendali per la riduzione della garanzia provvisoria devono essere presentate in lingua italiana o se in lingua straniera accompagnati da traduzione giurata nella sezione del sistema dedicata a tale documentazione.

### **7) Domanda**

Chiediamo di voler specificare se gli importi individuati per le verifiche funzionali verranno fatturati in maniera separata anche nel caso di aggiudicazione allo stesso concorrente di entrambi i lotti.

### **Risposta**

Il quesito non è chiaro. Si precisa, comunque, che la documentazione di gara non prevede che il fornitore debba rimborsare le spese sostenute dalla stazione appaltante per le *"verifiche funzionali"*.

### **8) Domanda**

Con riferimento all'art. 26 del Disciplinare di Gara, tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 6 del Capitolato d'Oneri.

### **Risposta**

Come indicato al paragrafo 26 del Disciplinare di gara, si precisa che *"potrà essere prodotto [...] un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa, e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 6 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza"*. Si precisa,

## Classificazione documento: Consip Public

inoltre, che potrà essere prodotto e, quindi, considerato equivalente il certificato di assicurazione riportante integralmente il contenuto dell'Allegato 6 al Disciplinare di gara su carta intestata della Compagnia assicuratrice debitamente datato e firmato.

### 9) Domanda

Con riferimento all'art. 11 "Penali" dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

### Risposta

Le penali da ritardo saranno applicate nel rispetto di quanto previsto nello schema di Convenzione all'art. 11 e comunque dei limiti di cui all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/16.

### 10) Domanda

Con rif. all'art. 2 del Capitolato Tecnico a pag. 4 viene richiesto: "Per ogni apparecchiatura dovrà essere garantito l'aggiornamento gratuito del/dei software e dell'hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e dispositivi accessori oggetto della fornitura durante tutta la durata del servizio di assistenza e manutenzione "full risk".

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel predetto periodo, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

### Risposta

Si conferma che, come espressamente previsto al paragrafo 2 dell'allegato 4 – Capitolato tecnico, gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell'hardware installato/i, oggetto della fornitura, per tutta la durata contrattuale (5 o 7 anni a scelta dell'Amministrazione contraente) sono quelli relativi alla garanzia della sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e dispositivi accessori.

### 11) Domanda

Si chiede di confermare che sia possibile assolvere all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo in maniera virtuale citando il riferimento dell'autorizzazione estesa ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, in alternativa al pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23.

### Risposta

Non si conferma. Stante l'impossibilità per la stazione appaltante di ricondurre immediatamente l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale da parte del concorrente alla domanda di partecipazione della specifica iniziativa, per esigenze di celerità procedimentale, per assolvere all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di cui al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara il Fornitore dovrà inviare e far pervenire a Consip, per ciascun lotto, attraverso il Sistema, nell'apposita sezione "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23, una per ciascun lotto cui si partecipa con specifica indicazione della gara e del lotto.

### 12) Domanda

Si chiede di confermare che la clausola "vincolo di aggiudicazione" (rif. punto 3.2 Disciplinare di gara pag. 12) è da considerarsi mero refuso per la gara in oggetto, in quanto apparentemente incompatibile con la struttura della procedura (lotti prestazionali e non funzionali per beni infungibili tra loro, TAC e RM), ravvisando infatti anche una carenza di eventuali congrui criteri preliminari per la sua operabilità. Un'eventuale applicazione della clausola in tale contesto, mostrerebbe la sua capacità lesiva dello stesso interesse pubblico (che non si troverebbe, nemmeno per una parte di fornitura di uno dei due diversi beni, a ricevere la risposta migliore emersa dal confronto concorrenziale).

### Risposta

Il quesito non è chiaro. Si conferma quanto previsto nel Bando al punto II.1.6 ed in particolare quanto stabilito nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.2. Peraltro, la documentazione è stata positivamente valutata dall'AGCM, che non ha sollevato in proposito alcun rilievo.

### 13) Domanda

Si chiede di confermare che quanto riportato al punto 3.6 (allegato IV Capitolato tecnico pag. 27): "...Si evidenzia che, nel caso in cui l'Amministrazione all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura richieda il servizio connesso di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, avrà diritto ad uno sconto (non inferiore al 3%) da applicare al prezzo offerto per la singola apparecchiatura da parte dell'aggiudicatario della Convenzione." è da intendersi mero refuso per la procedura pay per use che ha ad oggetto un canone di utilizzo e non prezzo di acquisto per la singola apparecchiatura.

### Risposta

## Classificazione documento: Consip Public

Non si conferma. In linea con quanto affermato nell'articolo 9 comma 15 dell'Allegato 3 – Schema di Convenzione e alla lettera k) del paragrafo 23 relativo al Disciplinare di gara, alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura avranno incluso la richiesta di smaltimento dell'obsoleto, il Fornitore si impegna a riconoscere uno sconto, non inferiore al 3%, da applicare al canone mensile offerto per l'apparecchiatura in configurazione base e sugli eventuali dispositivi accessori ordinati.

### 14) Domanda

Con riferimento al punto 23 Disciplinare di gara lett. k) pag. 74)... *“dichiarazione del legale rappresentante [...] di indicazione di uno sconto, comunque non inferiore al 3% da applicare al canone mensile offerto per l'apparecchiatura in configurazione base e sugli eventuali dispositivi accessori ordinati, in favore delle Amministrazioni contraente che, all'atto dell'Ordinativo di fornitura avranno incluso la richiesta di smaltimento dell'obsoleto”*, ci corre l'obbligo far presente che l'applicazione di quello che, evidentemente è un ulteriore ribasso, tra l'altro da applicare in seguito alla avvenuta aggiudicazione e quindi a danno del concorrente potenzialmente escluso per valorizzazione del punteggio prezzo, non consente di formulare un'offerta economica reale e sostenibile – stante la natura stessa della convenzione che non palesa, ora per allora né il numero degli aderenti né, tra questi, quelli che chiederanno lo smaltimento del materiale obsoleto e che, quindi, sarebbero titolati ad avere diritto all'ulteriore scontistica evidentemente sproporzionata nel valore della controprestazione e a danno – non quantificabile – per l'aggiudicatario. Si chiede pertanto lo stralcio della predetta clausola.

### Risposta

Si evidenzia che la presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. n.488/1999, *“con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti”*.

Si conferma quanto previsto al paragrafo 23 Disciplinare di gara lett. k) pag. 74.

### 15) Domanda

Con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa “1.3 – Potenza massima applicabile sul fuoco fine” relativa al lotto 1, siamo a chiedere conferma che il valore richiesto sia da intendersi come valore effettivo, riportato tra i dati di targa su documento di fabbrica, e non equivalente per geometria del sistema o per utilizzo dell' algoritmo iterativo o altre tecniche di scansione.

### Risposta

Si conferma. La caratteristica tecnica migliorativa di cui al n. 1.3 riguarda la *“Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine”*, pertanto il valore di potenza massima applicabile sul fuoco fine deve essere quello *“utile”*.

### 16) Domanda

Con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa “1.6. Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro 38 mm”, dal momento che un sistema con un detettore costituito da 64 file non consente necessariamente l'attivazione contemporanea di tutte le 64 file per acquisizioni con spessore sub-millimetrico (ad esempio, un sistema può essere dotato di sistema di rivelazione da 64 file e quindi avere dimensione  $\geq$  di 38mm ma consentire l'acquisizione sub-millimetrica per sole 32 file di detettori e quindi rispondere alla caratteristica migliorativa  $\geq$  di 38mm solo per acquisizioni di spessori superiori al millimetro), si richiede quindi di specificare in quale caso la dimensione  $\geq$  di 38mm debba essere verificata.

### Risposta

Si evidenzia che la caratteristica migliorativa “1.6 - Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro  $\geq$  38 mm” ha ad oggetto la *“dimensione fisica del detettore”* misurata *“lungo l'asse Z”* e *“all'isocentro”*, a prescindere dal valore degli spessori sub-millimetrici.

### 17) Domanda

Con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa “1.8. Frequenza di campionamento per singola rotazione, con tempo di rotazione pari a 1 sec” si richiede conferma che la frequenza di campionamento richiesta sia riferita al singolo rivelatore.

### Risposta

Si conferma. Si evidenzia, inoltre, conformemente a quanto riportato nel Disciplinare di gara in merito alla stessa caratteristica tecnica migliorativa (1.8 *“Frequenza di campionamento per singola rotazione, con tempo di rotazione pari a 1 sec”*), che la frequenza di campionamento è data dal numero di viste massimo acquisibile con tempo di rotazione pari a 1 sec, quindi, corrispondente alla frequenza di campionamento di ciascun singolo rivelatore.

### 18) Domanda

Con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa “1.13 - Tempo di rotazione minimo, per protocollo cardio, su 360°”, dal momento che il pacchetto hardware e software dedicati all'esecuzione di esami coronarici e cardiologici è richiesto opzionalmente, si richiede di specificare se debba essere indicato il tempo di rotazione minimo presente nell'offerta base o il tempo di rotazione eventualmente incluso nel pacchetto cardio opzionale.

### Risposta

## Classificazione documento: Consip Public

Conformemente a quanto richiesto nella stessa caratteristica tecnica migliorativa “1.13 - Tempo di rotazione minimo, per protocollo cardio, su 360°”, il tempo di rotazione minimo offerto deve essere quello ottenibile con il protocollo cardio (“Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici”).

### 19) Domanda

Con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa 1.16 del lotto 1 “Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli/livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo lasciando invariati tutti gli altri parametri”, si chiede di confermare che l’esclusione dell’ utilizzo dell’algoritmo iterativo non debba essere considerato come uno dei possibili livelli/livelli percentuali selezionabili per l’attribuzione del punteggio tecnico migliorativo.

#### Risposta

Si conferma.

### 20) Domanda

In riferimento all’Allegato 4 - Capitolato tecnico, relativamente alle caratteristiche minime richieste, si richiede di confermare l’algoritmo iterativo di ultima generazione sia da intendersi operante in modalità iterativa anche nel dominio dei dati grezzi oltre che nel campo delle immagini.

#### Risposta

Si conferma quanto richiesto dalla caratteristica tecnica minima, riportata nell’Allegato 4 – Capitolato tecnico “Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L’algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale”.

### 21) Domanda

In riferimento all’Allegato 4A - Protocollo per l’esecuzione delle prove funzionali” – relativamente all’esecuzione delle Prove Funzionali per il Lotto1 descritte al paragrafo 5.1, sia per la Misura Preliminare che per l’esecuzione delle prove 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, viene richiesta l’impostazione della collimazione totale pari ad un valore compreso tra 19 mm e 20 mm, si chiede di confermare che sia consentito l’utilizzo della collimazione disponibile più vicina a quella richiesta.

#### Risposta

Si conferma la possibilità di utilizzare la collimazione totale disponibile sull’apparecchiatura più vicina a quella richiesta, superiore o uguale a 19 mm, conformemente alle caratteristiche tecniche del detettore riportate nell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico.

Ing. Maurizio Ferrante

(Il Responsabile della Divisione Sourcing Utilities e Sanità)

---